

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Vito GIAMPIETRO, Avv. Maurizio BORGIO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. ARVEDI GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. CREMONESE S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE, DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 7) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3338/113PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI CIACCIA MARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A E CIACCIA DAVIDE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELL'A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. E L'A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3342/121PF10-11/SP/PP DEL 30.11.2010 – DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto infligge le seguenti sanzioni:

- ai sigg.ri Ciaccia Mario e Ciaccia Davide l'ammenda di €5.000,00 ciascuno;
- alla società A.S. Atletico Roma F.C S.r.l. l'ammenda di €10.000,00.

3) RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

• **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;**
• **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE, DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 6) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3320/104PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)**

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Prato S.p.A. di Prato e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

• **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;**
• **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE, DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3357/122PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)**

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Prato S.p.A. di Prato e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI ANDREOLETTI GIANFRANCO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. E DELLA SIG.RA CARRARA MILVIA, RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N° 6155/813PF10-11/SP/BLP DEL 3.3.2011), DEGLI ARTT. 85 LETTERA (B) PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F., DELL'ART. 8, COMMA 1 C.G.S., E DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.

6) RICORSO DEL SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010//2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3398/120PF10-11/SP/PP DELL'1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)

7) RICORSO DELLA F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. DOMENICO CRISCI – NOTA N. 3398/120PF10-11/SP/PP DELL'1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6) e 7) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Crisci Domenico e dalla F.C. Pro Vasto S.r.l. di Vasto (Chieti), li accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METTIERI.

8) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG.RI BUZZI ANGELO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOC. CROCIATI NOCETO S.R.L, DEL SIG. ROSINA GIANLUCA, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5759/814PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 90, COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.

9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DE NUCCIO MARIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5780/815PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.

10) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI CAVAGNA RENZO FAUSTO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A., SOATTINI ORNELLA, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5790/819PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.

11) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI SECONDO MASSIMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., AMATO LEO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5769/817PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale

12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI LUZZANA GIACOMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., MANINETTI TARCISIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5796/818PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale

13) RICORSO DEL SIG. BUCCI MANOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., E DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

14) RICORSO DEL SIG. TALONE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C) PAR V), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

15) RICORSO DEL SIG. PIERRO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

16) RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER L'OPERATO DEI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE – NOTA N. 5419/7773PF10-11/SP/BLP DEL 10.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 7.3.2011)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 13), 14), 15) e 16) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Bucci Manolo, Talone Fabrizio, Pierro Nicola e dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona), li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

4° Collegio composto dai Signori

Presidente f.f.: Prof. Piero SANDULLI; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGIO- Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

17) RICORSO DELL'U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE PUNTI 7 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE CONTESTATA AL CALCIATORE MONTALTO FRANCESCO E AL DIRIGENTE SORBO CESARE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5613/808PF10-11/MA/AA/MA DEL 16.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Noto di Noto (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 6 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete